NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

# Art. 78

## Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia

L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 75, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia nonche', entro il termine di cui all'articolo 85, comma 4, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita |
| Estremi | Legge 22 ottobre 1986, n. 742 |
| Titolo | VIII — Disposizioni transitorie e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-78-mancato-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

adeguamento-alle-disposizioni-relative-al-margine-di/
versione/0